ANACI
Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali
ed Immobiliari

Via Cola di Rienzo 212 - 00192 Roma • Tel 06/3214963 - 3215399 • Fax 06/3217165 • Codice Fiscale 04846741009 • **www.anaci.it** • anaci@anaci.it

DISPOSIZIONI ATTINENTI AL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

(Approvato dal Consiglio Nazionale di Roma del 14 dicembre 2024)

Articolo 1 - Ambito di applicazione

[I] Al fine di perseguire gli obbiettivi Statutari e le finalità dei Codici ANACI nonché la politica associativa stabilita dal Congresso e attuata dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, le seguenti disposizioni disciplinano l'applicazione del Regolamento dell'attività di formazione (da ora in poi "Regolamento"), con specifico riferimento all'individuazione dei responsabili scientifici, dei formatori di cui al Dm. 140/2014, nonché dei relatori o di coloro che in qualunque modo partecipano a tutte le attività di accrescimento e approfondimento culturale riconducibile ad ANACI a qualsiasi livello territoriale.

Articolo 2 – Qualità della formazione

[I] L'attività di formazione è di interesse di ANACI Nazionale.

[II] La sorveglianza per l'attività di cui al comma 1 rappresenta un obbligo per ANACI a qualsiasi livello territoriale.

[III] Spetta alla Commissione per l'attività di formazione di cui all'art. 15 del Regolamento la verifica del rispetto di tutte le Norme Statutarie e Regolamentari nell'ambito della formazione.

Articolo 3 – Incompatibilità

[I] Nel rispetto dell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, non possono svolgere incarichi coloro che ricadano in una o più delle seguenti ipotesi:

a. negli ultimi 5 anni
   (a.1) ricoprano o abbiano ricoperto cariche o
   (a.2) abbiano svolto attività organizzative di qualsiasi tipo o
   (a.3) abbiano svolto frequentemente ed in via esclusiva attività di cui all'articolo 1
   a favore di altre associazioni o elenchi di amministratori condominiali e immobiliari o di gestione di immobili oppure di federazioni di associazioni che al loro interno raccolgano soggetti indicati nella presente lettera;

b. svolgano o abbiano svolto negli ultimi 5 anni attività organizzative di qualsiasi tipo in contrasto o in concorrenza con ANACI;

c. rappresentano partners commerciali e/o perseguono anche indirettamente finalità commerciali; ne sono esclusi i servizi associativi approvati da ANACI Nazionale o le società collegate ad ANACI a qualsiasi livello territoriale costituite ai sensi di Statuto;

d. avendo una collaborazione di cui all'articolo 1 o di qualsiasi altro tipo con ANACI, negli ultimi 2 anni abbiano diffuso all'interno di ANACI attività di accrescimento o approfondimento culturale o di qualsiasi altro tipo, fatto da o con altri organismi di cui alla lettera a. in assenza di patrocinio o comunque non autorizzate da ANACI stessa.

Articolo 4 – Procedure di controllo

[I] Il corredo documentale della domanda di cui all'Art. 14 del Regolamento deve essere inderogabilmente presentato unitamente alla domanda stessa nel medesimo termine di 20 giorni previsti dal comma 1 della citata disposizione, al fine di consentire alla sede Nazionale i dovuti controlli.

[II] Sono esonerati dalla comunicazione del *curriculum vitae* i magistrati, i docenti universitari, i dipendenti pubblici o di società partecipate da enti pubblici nell'ambito delle materie di interesse del Condominio.

Articolo 5 - Norme transitorie

[I] Sono esclusi dall'incompatibilità di cui all'articolo 3, comma [I] lettere "a." e "b." coloro che per almeno 5 anni abbiano svolto attività di cui all'articolo 1 a favore di ANACI a qualsiasi livello. In questo caso la prova della cessazione dell'incompatibilità deve essere fatta pervenire alla Sede Nazionale entro il termine perentorio di 6 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, la citata incompatibilità troverà applicazione.

[II] I termini espressi in numero di anni nell'articolo 3 trovano applicazione già dalla data di approvazione delle presenti disposizioni.

Articolo 6 - Entrata in vigore

[I] Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Nazionale